

FAQ

Risposte alle domande più frequenti sulla RC Auto

PARTE PRIMA

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO

Cosa copre l'assicurazione obbligatoria RC Auto?

La compagnia di assicurazione RC Auto del veicolo guidato dalla persona responsabile dell'incidente **risarcisce i seguenti danni:**

- i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell'auto/moto assicurata,
- i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo,
- i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato; i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società elencate dalla legge (v. di seguito) con il proprietario o con il conducente del veicolo,
- i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (es. cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale, ecc.).

L'assicurazione RC Auto copre i danni da incidenti accaduti in Italia e nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Stato.

L'assicurazione RC Auto non copre invece i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro. Le persone danneggiate diverse dal conducente sono detti "terzi" danneggiati e sono distinti in "terzi trasportati" e "terzi non trasportati". Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito (es. mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco).

Se in un incidente varie persone riportano danni fisici, la compagnia copre il proprio assicurato?

Tutte le persone, con la sola eccezione del conducente totalmente responsabile dell'incidente, che subiscano danni fisici in un incidente stradale sono risarciti a carico della compagnia RC Auto del responsabile. La polizza copre infatti: passanti, trasportati sul veicolo del conducente responsabile – incluso il proprietario del veicolo “responsabile” se è un trasportato-, conducenti e trasportati su altri veicoli.

Per assicurare i danni fisici del conducente responsabile dell'incidente occorre un'apposita polizza "infortuni del conducente" che è facoltativa (a differenza della R.C. Auto).

In quali casi la polizza RC Auto non opera?

L'assicurazione RC Auto non ha effetti nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, come nell'ipotesi di furto del veicolo, a partire dal giorno successivo alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. In questi casi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che risarcisce ad esempio i danni da circolazione del veicolo rubato cagionati dal ladro. L'assicurazione non comprende i danni alle cose trasportate a bordo del veicolo responsabile del sinistro.

Entro quanto tempo deve essere denunciato l'incidente?


L'incidente – tecnicamente “sinistro” RC Auto - deve essere denunciato entro tre giorni da quello in cui si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro al proprio assicuratore deve essere inviata anche quando si ha torto (e quindi non si ha diritto ad alcun risarcimento).

Facendo retromarcia con la mia auto, ho urtato contro lo sportello dell'auto di mio figlio. Non siamo conviventi e apparteniamo a due nuclei familiari diversi. La mia assicurazione deve pagare il danno allo sportello?

No. Secondo il Codice delle assicurazioni (articolo 129, lettera b) non sono considerati terzi danneggiati e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione RC Auto, limitatamente ai danni alle cose, tra gli altri, *"il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi"* del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro *"nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado"* del proprietario e del conducente *"quando*

convivano con questi o siano a loro carico in quanto” tali soggetti provvedano abitualmente al loro mantenimento.

Tale norma stabilisce quindi l'esclusione della qualifica di terzo danneggiato tra padre e figlio (ascendente e discendente) e la non risarcibilità dei danni a cose subiti da uno di questi soggetti in un incidente causato dall'altro, anche qualora non siano conviventi. Al contrario qualora i danni da incidente stradale siano causati all'auto del cognato del conducente o del proprietario del veicolo responsabile, tali danni possono essere risarciti se il cognato non convive o non è carico di questi due soggetti (v. schema di seguito).



N.B. I soggetti indicati in **BLU** sono sempre esclusi dal novero dei terzi relativamente ai danni alle cose, i rimanenti solo in caso di convivenza o di dipendenza economica

Vorrei sapere se i danni provocati all'interno di un cortile o di un area privata e comunque chiusa (come, ad esempio, un magazzino chiuso, il giardino recintato di una villa) sono coperti dall'assicurazione RC Auto. Nelle polizze, infatti, si scrive che sono garantiti solo i danni provocati dalla circolazione su strade ad uso pubblico e quindi aperte alla circolazione

Un cortile condominiale chiuso, come qualsiasi altra area nella quale l'accesso è consentito solo a chi è autorizzato, è da considerarsi area privata. Per legge gli incidenti avvenuti in tale area non rientrano nella garanzia assicurativa R.C. Auto, che è obbligatoria

quando l'auto viene messa in circolazione su strade pubbliche o su aree private equiparate a quelle pubbliche perché aperte alla circolazione (es. parcheggi dei supermercati, stazioni di servizio per l'erogazione di carburante).

Tuttavia la maggior parte dei contratti assicurativi prevedono l'estensione della garanzia assicurativa anche all'interno delle aree private. Occorre quindi verificare se la polizza contiene la clausola di estensione della copertura all'"area privata". Solo in presenza di questa estensione i danni provocati a terzi da un veicolo circolante all'interno del cortile sono integralmente risarcibili.

Posteggio abitualmente la mia auto nella via sotto casa. Questa mattina mi sono accorto che, durante la notte, qualcuno aveva danneggiato la fiancata con una ammaccatura e una rigata. E' possibile essere risarciti dalla mia polizza furto e incendio, che nel mio caso comprende anche gli atti vandalici?

No. Dalla descrizione dell'accaduto, infatti, sembrerebbe che un automobilista incivile abbia, magari in fase di parcheggio, provocato i danni all'auto. In questo caso non è valida la clausola atti vandalici, che comprende, appunto, solo i danni materiali conseguenti a vandalismi. Il danno, in casi simili, rientra nei danni da responsabilità della circolazione (RC Auto) e, più in particolare, è tra quelli provocati da un veicolo non identificato, il classico pirata della strada. In questi casi la legge prescrive che il risarcimento sia effettuato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, però risarcisce i danni alle cose causati da veicoli non identificati solo in presenza di gravi danni alla persona (e con una franchigia di 500 euro).

La mia auto, posteggiata nella strada sotto casa, ha riportato danni a causa dell'incendio sviluppatosi da un'auto in sosta di fianco alla mia. Chi mi paga i danni?

Il risarcimento dei danni in questo caso è a carico dell'assicuratore del veicolo dal quale si è sviluppato l'incendio. Infatti la giurisprudenza ha stabilito che anche la sosta di un veicolo a motore su strada pubblica o su area ad essa equiparata costituisce una fase della circolazione, con la conseguenza che i danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, sono coperti dall'assicuratore RC Auto. Fa eccezione il caso in cui l'incendio stesso derivi dall'azione dolosa di terzi, che esclude per definizione che i danni derivino dalla "circolazione" del veicolo.

Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito?

I termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito, come indicato dall'art. 2947, comma 2 del codice civile, sono di due anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Entro tali termini il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento. Tuttavia, se il fatto è considerato reato (lesioni colpose), il diritto si prescrive in 5 anni.

PARTE SECONDA

LA POLIZZA RC AUTO

CONTRAENTE-PROPRIETARIO/ / CLASSI DI MERITO / PREVENTIVI/ DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI: ATTESTATO DI RISCHIO - CONTRASSEGNO – CERTIFICATO

Il contraente della polizza R.C. Auto può essere persona diversa dal proprietario?

Sì. E' possibile sottoscrivere una polizza R.C. Auto a proprio nome - cioè si può essere contraenti - anche se il veicolo non è di proprietà. L'assicurazione prevede infatti la possibilità di firmare la polizza per conto, cioè nell'interesse, di un'altra persona, in questo caso per conto del proprietario dell'auto. Ad esempio, un genitore può essere contraente dell'assicurazione R.C. Auto che copre la moto di proprietà del figlio.

Il contraente è tenuto al pagamento dei premi assicurativi e a comunicare alla compagnia le informazioni relative al rischio assicurato di cui sia a conoscenza (ad esempio: cambiamento di residenza del proprietario, avviso di incidente ecc.). Tuttavia la classe bonus-malus indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente.

Sono proprietario di un'auto assicurata con polizza RC Auto in tariffa bonus/malus. Sulla polizza vedo indicate due classi di merito: una classe detta "CU" e una classe "contrattuale". Di che si tratta?

Ogni compagnia di assicurazione può adottare nei contratti RC Auto una propria "scala" di classi di merito di bonus malus, chiamate appunto classi "contrattuali" o "interne" liberamente predisposte che sono piuttosto differenziate fra di loro. Per rendere più facilmente confrontabili i preventivi dei prezzi relativi alle polizze RC Auto, a parità di classe di merito, l'IVASS (l'Istituto che vigila sul settore assicurativo) ha elaborato una tabella di classi di merito dette di Conversione Universale o "CU", uniforme per tutte le compagnie in Italia e ha stabilito anche regole uniformi di tali classi CU per il passaggio in una classe migliore (bonus) in assenza di sinistri e per il passaggio in una classe peggiore (malus) in caso di uno o più sinistri prima della scadenza del contratto (c.d. "regole evolutive" della classe di merito CU).

Le compagnie devono anche predisporre una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito bonus/malus contrattuali o interne con le classi di merito CU stabilite dall'IVASS e riportare nei propri preventivi, polizze e attestati di rischio RC Auto, accanto alla classe contrattuale o interna, anche la corrispondente classe CU.

Se il contraente rimane lo stesso ma cambia il proprietario della polizza RC Auto in bonus malus a chi spetta la classe di merito?

La classe di bonus-malus indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Quindi se il contraente della polizza rimane lo stesso, ma cambia il proprietario del veicolo – ad esempio perché venduto - allora la classe di merito maturata spetta al precedente proprietario e non al contraente. Alla polizza va assegnata una diversa classe di merito. La classe di merito rimane la stessa solo nei casi stabiliti dall'IVASS con Provvedimento n. 72/2018, come ad esempio nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Il preventivo della mia polizza RC Auto per il nuovo anno mi sembra troppo alto. Cosa posso fare? Sono anni che mi rivolgo a quella compagnia e speravo di risparmiare di più...Ora voglio chiedere ad altre compagnie..

Sul mercato ci sono molte compagnie di assicurazione RC Auto che, a fronte del medesimo rischio, offrono polizze di tipologia e prezzi tra loro molto differenti. Se il preventivo della compagnia di assicurazione "storica" non è soddisfacente, si possono chiedere preventivi ad altri assicuratori. Se è pratico di internet, può consultare i siti delle compagnie auto che sono obbligate a fornire preventivi sia via internet sia presso le proprie agenzie/punti vendita. Non è sufficiente però controllare solo i prezzi delle polizze, ma occorre porre attenzione alle condizioni di contratto. La copertura RC Auto infatti offre un servizio di protezione in caso di incidente, perché evita al proprietario dell'auto di dover pagare di tasca propria i danni causati in un eventuale incidente, ed il suo prezzo può variare sensibilmente in base al diverso livello di protezione previsto dalle condizioni di contratto. In particolare occorre leggere attentamente cosa la polizza copre (nell'oggetto della garanzia) e cosa invece è escluso (clausole di esclusione) dalla copertura. Le più diffuse esclusioni della copertura RC Auto riguardano i casi di incidente causato da chi guida senza essere abilitato (es: privo di patente o con patente scaduta oppure non idonea per il veicolo guidato) e da chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe. In questi casi la compagnia paga i danni cagionati dal conducente a persone e cose, ma poi agisce in rivalsa su conducente e proprietario del veicolo per recuperare i danni risarciti.

Mi sta per scadere la polizza RC Auto e la compagnia mi ha avvisato che l'attestato di rischio è diventato "digitale" e non avrò il documento "tradizionale". Ma è corretto che la compagnia non mi mandi più l'attestato "di carta"? E se voglio cambiare compagnia cosa succede?

Sì, è corretto. Dal 1° luglio 2015 l'attestato di carta è stato sostituito dall'attestato "digitale" che le compagnie devono per legge mettere a disposizione in formato stampabile appunto nell'area del sito internet riservata ai contraenti delle polizze e, se diversi, ai proprietari dei veicoli, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. E' possibile chiedere al proprio agente di avere il necessario supporto sia per consultare l'attestato nel sito della compagnia sia per ottenere una stampa dell'attestato stesso, che però ha solo una funzione informativa sulla eventuale classe di merito maturata e sugli eventuali incidenti, o meglio sinistri, negli ultimi 5 anni.

La copia di carta dell'attestato, infatti, non è più necessaria se si vuole cambiare compagnia perché le imprese di assicurazione sono obbligate a trasmettere gli attestati in formato digitale ad una banca dati centralizzata che è sotto la supervisione dell'Istituto di vigilanza e, quando viene richiesta una polizza RC Auto, la compagnia interessata deve "prelevare" direttamente da tale banca dati le informazioni sull'attestato di rischio del veicolo da assicurare. Questo nuovo sistema è più comodo e veloce per gli assicurati e più efficace contro le frodi perché l'attestato "digitale", al contrario di quello di carta, non può essere falsificato.

Se un'auto causa un incidente lieve e viene accertata la colpa del conducente, è obbligatorio, da parte dell'assicuratore, far scattare la classe di merito?

La classe di merito scatta, sia in caso di incidenti lievi sia in caso di incidenti più gravi, solo se il conducente è il responsabile "principale" del sinistro, vale a dire ha la maggior quota di responsabilità, e dopo che la compagnia abbia pagato i danni causati dal conducente stesso, come stabilito dalla legge. Ad esempio in un incidente fra due auto, con ripartizione di responsabilità 70%-30%, il malus scatta solo per il conducente con la responsabilità pari al 70%. In sostanza, il malus scatta solo quando la quota di responsabilità supera il 50%.

E' possibile rimborsare alla compagnia di assicurazione quanto pagato ai danneggiati per non perdere la classe di merito?

Sì, perché generalmente le polizze con tariffa bonus/malus e tariffe simili (no claim discount, bonus/malus misto con franchigia ecc.) prevedono il c.d. "riscatto del sinistro" e cioè che il contraente possa evitare le maggiorazioni di premio derivanti dal malus offrendo all'impresa il rimborso degli importi che la compagnia stessa abbia pagato per uno o più dei sinistri avvenuti nel periodo precedente alla scadenza della polizza. In tal modo il contraente potrà guadagnare una classe al rinnovo e beneficiare della riduzione del premio connessa al bonus.

Se il sinistro provocato dall'assicurato è stato gestito secondo la procedura di risarcimento diretto, la compagnia di assicurazione del responsabile dell'incidente per legge non può conoscere l'effettivo importo liquidato al danneggiato direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.

In questi casi l'importo del sinistro, che potrà essere eventualmente "riscattato" dal responsabile per evitare il malus, va chiesto alla CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma, che gestisce i flussi economici dei rimborsi fra compagnie per la gestione dei sinistri pagati con la procedura di indennizzo diretto (c.d. "stanza di compensazione"). Il "riscatto" del sinistro dovrà essere effettuato a favore di CONSAP.

Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare il seguente sito <http://www.consap.it/Servizi/Rimborsodelsinistro>

Mi hanno rubato la macchina: posso recuperare almeno in parte il premio RC Auto pagato? E la classe di merito?

Sì, è possibile. In caso di furto del veicolo, a differenza che nel passato, il Codice della assicurazioni prevede che il contratto di assicurazione cessi i suoi effetti a partire dal giorno successivo a quello della denuncia del furto stesso all'Autorità competente.

Da tale data la copertura del rischio della circolazione è posta a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Pertanto alla compagnia è oggi possibile rimborsare la parte di premio pagata e non ancora "utilizzata" dal contraente, al netto delle imposte (variabili dal 12,50% al 16% del premio RC Auto, a seconda della provincia di residenza del proprietario), e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso.

E' inoltre possibile per il proprietario dell'auto rubata mantenere su altra auto di sua proprietà la classe di merito di bonus/malus maturata, non solo presso il precedente assicuratore, ma anche rivolgendosi a qualunque altra compagnia, purché presenti una copia della denuncia di furto.

Sono contraente di una polizza RC Auto per un veicolo di cui sono anche proprietario e che ho appena venduto. Vorrei trasferire la polizza ad un veicolo di proprietà di mio figlio. E' possibile?

No. E' possibile utilizzare la polizza del veicolo venduto solo per altro veicolo dello stesso proprietario, con eventuale conguaglio del premio alla compagnia.

E' possibile tuttavia utilizzare, entro il termine di 5 anni, la classe di merito maturata sul veicolo venduto per un ulteriore veicolo – nuovo oppure usato - di proprietà del figlio o di altro familiare, purché stabilmente convivente all'interno del nucleo familiare. Il veicolo del figlio deve essere della medesima tipologia di quello venduto, pertanto la classe di merito potrà passare ad esempio da autovettura ad autovettura o da ciclomotore a ciclomotore e così via.

Sono proprietario di un veicolo che non intendo né vendere né demolire. Ho acquistato un nuovo veicolo sempre di mia proprietà. Posso trasferire il contratto stipulato per il primo veicolo al secondo?

No. Le attuali disposizioni di legge e le istruzioni impartite dall'Istituto di Vigilanza consentono il trasferimento del contratto solo a seguito di vendita o documentata consegna in conto/ vendita del veicolo, oppure di demolizione, di esportazione definitiva

all'estero e di cessazione definitiva della circolazione con restituzione delle targhe al Pubblico Registro Automobilistico -P.R.A. Per il nuovo veicolo occorre stipulare una nuova polizza con la stessa classe di merito maturata per il primo veicolo, (sempre in base al c.d. decreto Bersani). Se il primo veicolo non viene utilizzato ed è tenuto temporaneamente fermo in un'area privata non accessibile al pubblico (ad esempio un box), si può chiedere alla compagnia la cosiddetta "sospensione" della polizza, che potrà essere successivamente "riattivata" quando il veicolo sarà di nuovo utilizzato su strada. La "sospensione" consente di risparmiare, utilizzando in un momento successivo il premio RC Auto pagato.

Se non voglio rinnovare la polizza RC Auto alla scadenza con la mia compagnia, quanto tempo prima devo comunicarlo?

Dal 1° gennaio 2013 non c'è più l'obbligo di comunicare alla compagnia, tramite disdetta, che non si intende rinnovare il contratto perché, da tale data, i contratti RC Auto in base alla legge si risolvono automaticamente alla loro scadenza e non possono essere tacitamente rinnovati. La copertura assicurativa continua ad operare fino ad un massimo di 15 giorni successivi alla data di scadenza del contratto (c.d. periodo di "comporto") Entro tale termine deve essere stipulata una nuova copertura R.C. Auto o con la stessa o con una diversa compagnia (art. 170-bis del Codice delle assicurazioni-CAP).

Che cosa accade per le garanzie "accessorie" alla RC Auto?

La legge per il mercato e la concorrenza (n.124/2017) entrata in vigore il 29 agosto 2017, prevede che il divieto di tacito rinnovo si applichi anche alle assicurazioni dei rischi c.d. "accessori" (tecnicamente definite garanzie "Corpi Veicoli Terrestri – CVT": incendio, furto, kasko e altri rischi quali infortuni del conducente, assistenza ecc.) alla copertura del rischio principale RC Auto qualora lo stesso contratto o un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Ho trovato un preventivo per una polizza RC Auto che mi sembra più conveniente rispetto alla mia polizza attuale, ma non ho presentato la disdetta alla mia compagnia. Posso avere comunque alla scadenza l'attestato di rischio e cambiare impresa?

Sì, è possibile perché la disdetta del contratto non è più necessaria. Per legge infatti la polizza RC Auto è valida fino ad un massimo di 15 giorni dopo la scadenza e, entro tale

termine, si deve stipulare un'altra polizza o con la precedente o con altra compagnia, poiché dopo il 15° giorno - in assenza del pagamento del premio - il contratto cessa automaticamente i suoi effetti.

Inoltre la compagnia che assicura il veicolo deve "consegnare" l'attestato di rischio per via telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. La consegna telematica avviene mettendo a disposizione l'attestato nell'area del sito web dell'impresa riservata al contraente e, se diverso, al proprietario. La compagnia può anche prevedere modalità di consegna telematica aggiuntive, che il cliente ha facoltà di richiedere (via email, social network ecc.). E' possibile inoltre chiedere una copia cartacea dell'attestato, che però ha solo valore informativo mentre l'attestato digitale è l'unico che fa fede per la stipula del nuovo contratto RC Auto.

Ho venduto la mia auto e non intendo sostituirla. Ho diritto al rimborso del premio RC Auto pagato e non goduto?

Sì. Nel caso di vendita del veicolo, se l'assicurato decide di non sostituire con altro il veicolo venduto, oppure non cede il contratto assicurativo all'acquirente, il Codice delle assicurazioni (art. 171 Codice delle assicurazioni-CAP) gli attribuisce il diritto al rimborso del premio RC Auto pagato e non utilizzato (al netto delle imposte, variabili da 12,50% al 16% del premio a seconda della provincia di residenza del proprietario, e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso) che parte dalla data della vendita fino alla scadenza annuale della polizza, ovvero fino alla scadenza della rata infrannuale pagata.

Ho acquistato uno scooter, posso usufruire della stessa classe di merito della mia autovettura?

La legge non prevede questa possibilità. Tenendo conto del fatto che lo scooter ed i motoveicoli in genere appartengono ad una tipologia diversa da quella delle autovetture, la nuova polizza assicurativa non potrà fare riferimento alla stessa classe di merito di cui beneficia l'autovettura.

Come funziona il contratto bonus/malus con franchigia?

Questo tipo di polizza prevede una tariffa mista di bonus malus e di franchigia. Infatti, come la classica polizza in bonus/malus prevede una riduzione di premio (bonus) in caso di assenza

di sinistri ed una maggiorazione del premio (malus) in caso di si verifichi un sinistro con responsabilità, e allo stesso tempo prevede anche una franchigia contrattuale per ciascun sinistro. Oltre al malus, quindi, la compagnia chiede dell'assicurato responsabile una quota ("franchigia") del risarcimento pagato dalla compagnia stessa ai terzi danneggiati (che devono sempre essere risarciti integralmente dall'assicuratore). Nei casi in cui il valore complessivo del danno e quello della franchigia coincidono, all'assicurato non viene applicato il malus a condizione che abbia provveduto al pagamento della franchigia contrattuale al proprio assicuratore.

Prevedo di tenere ferma in garage la mia auto per un soggiorno all'estero piuttosto lungo. Cosa devo fare con la polizza RC Auto? Visto che non la uso, è possibile una "sospensione" temporanea?

Di solito tutti i contratti prevedono la possibilità della c.d. "sospensione" della polizza per le autovetture quando non vengono utilizzate su strada per un certo periodo, ma non tutti la prevedono per le moto. Quando la polizza è "sospesa" il veicolo è privo di garanzia RC Auto e non può circolare né sostare sulle strade pubbliche e neppure su aree private aperte al pubblico (es: strade private prive di recinzioni, stazioni di servizio...) in cui è obbligatoria l'assicurazione.

La durata massima del periodo di sospensione è in genere di un anno; alcune compagnie hanno esteso il periodo di sospensione a 18 e a 24 mesi. Quando il contratto viene sospeso, il contraente deve restituire all'assicuratore il certificato di assicurazione (se consegnato in formato cartaceo) e la cosiddetta Carta Verde (che è il certificato internazionale di assicurazione), se fornita dalla compagnia. Quando si ha la necessità di usare di nuovo l'auto su strada occorre chiedere alla compagnia la "riattivazione" della polizza, che avrà una nuova scadenza annuale ottenuta sommando alla data di riattivazione il periodo di copertura per cui era stato pagato il premio al momento della sospensione, ad esempio di 5 mesi.

Se alla sospensione non segue la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto, il contraente ha diritto a chiedere il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta (12,50%) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%).

Posso parcheggiare la mia auto nella strada sotto casa senza assicurazione RC Auto?

No, perché sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Che cosa avviene in caso di demolizione del veicolo, posso recuperare il premio RC Auto, in tutto o in parte?

La normativa attuale prevede che il contraente possa richiedere il rimborso del premio RC Auto pagato alla compagnia e non ancora utilizzato, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (D.M. n. 86/2008). Le condizioni dei contratti R.C Auto in uso, inoltre, in qualche caso prevedono anche la possibilità di sospendere il contratto relativo al veicolo demolito e di "riattivarlo" poi per un altro veicolo dello stesso proprietario.

E' possibile ottenere uno sconto sulla tariffa RC Auto?

La compagnia ha facoltà di applicare sconti, cioè riduzioni del premio RC Auto rispetto alla tariffa in corso (c.d. flessibilità tariffaria), che devono essere indicati in modo chiaro in polizza. Lo sconto si riferisce alla sola annualità assicurativa in corso e nella polizza è di solito precisato che la compagnia non è tenuta ad applicare lo sconto anche alle annualità successive. Se tuttavia ritiene di accordare una riduzione di premio anche nelle annualità successive, lo sconto deve essere chiaramente indicato nelle quietanze di premio.

Se un neopatentato guida una macchina vietata e provoca un sinistro la Compagnia assicuratrice rimborsa il danneggiato?

Sì, in caso di incidente la compagnia RC Auto ha sempre l'obbligo di risarcire i danni causati a cose persone. La legge stabilisce infatti che per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno (es: franchigia). Questa regola generale si applica anche quando l'incidente è causato da un neopatentato alla guida di un'autovettura "vietata" perché di potenza superiore a quella consentita dalle nuove norme in materia di sicurezza stradale.

La compagnia ha diritto di "rivalsa", può cioè recuperare quanto ha pagato per risarcire i danni provocati dal neopatentato alla guida di una vettura vietata?

Tutte le polizze R.C. Auto prevedono, nelle c.d. clausole di "Esclusione e rivalsa, l'esclusione della copertura assicurativa in caso di incidente causato da un "conducente non abilitato ai sensi delle disposizioni vigenti" e tale risulta il neopatentato alla guida di un'auto che il Codice della Strada ritiene per lui troppo potente e quindi rischiosa.

Quando la copertura assicurativa è esclusa, le compagnie possono stabilire nel contratto un diritto di "rivalsa totale", cioè per l'intero importo dei danni causati dal neopatentato oppure prevedere una "rivalsa parziale", limitando il recupero di quanto rimborsato ai danneggiati ad una cifra fissa (franchigia: es: 5000 €) o ad una percentuale dei danni (scoperto es: 10% del sinistro).

In linea generale, quindi, quando si sceglie una polizza RC Auto è sempre importante prestare la massima attenzione alle clausole che regolano esclusioni e rivalse, che possono presentare significative differenze fra le diverse compagnie.

Qual è il periodo di validità dell'attestato di rischio? Ci sono variazioni dopo che l'attestato cartaceo è diventato "digitale"?

No. Anche dopo la digitalizzazione dell'attestato, dal 1° luglio 2015, il suo periodo di validità non è cambiato. L'ultimo attestato di rischio memorizzato nella banca dati ATRC degli attestati di rischio, infatti, conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di cessazione del rischio assicurato – es: per vendita del veicolo o per sua demolizione oppure per esportazione definitiva all'estero -, di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo. Tale documento dà diritto al proprietario del veicolo di stipulare un contratto con qualunque compagnia, con conservazione della stessa classe di merito e della sinistrosità pregressa.

La legge Bersani è applicabile nei casi in cui il titolare dei veicoli interessati sia una persona giuridica?

No, la norma fa riferimento ad una persona fisica, quindi non è valida per imprese, società e persone giuridiche di qualsiasi genere.

La legge Bersani consente l'assegnazione della classe di merito maturata su un veicolo ad un ulteriore veicolo di proprietà di un'altra persona?

Sì, se si tratta di persona convivente all'interno del nucleo familiare del proprietario del primo veicolo e l'ulteriore veicolo acquistato dal familiare convivente sia della stessa tipologia.

Alla scadenza del periodo di polizza gratuita offerta dal concessionario a seguito di acquisto di una nuova vettura, è possibile usufruire della legge Bersani?

Sì, se prima di accettare la polizza gratuita esistevano i presupposti per usufruire della legge Bersani.

Nel caso di morte del proprietario del veicolo, il contratto prosegue nei confronti degli eredi con il mantenimento della stessa classe di merito?

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.

Sono proprietario di un veicolo che vendo e ne acquisto uno nuovo cointestato con altre due persone. L'impresa mi dice che non posso mantenere la stessa classe di merito. E' vero?

E' vero, in quanto è una variazione di proprietà registrata al PRA e quindi al contratto va assegnata la classe di ingresso (CU=14). L'Istituto di vigilanza potrebbe modificare anche questa regola.

Se dal 18 ottobre 2015 il contrassegno assicurativo non è più esposto sul parabrezza, in caso di incidente come si potrà identificare la compagnia dei veicoli coinvolti?

In caso di incidente occorre chiedere all'altro conducente l'esibizione del certificato di assicurazione cartaceo o digitale; in alternativa si può chiedere la polizza e la quietanza di pagamento. E' possibile consultare anche, nel sito del Ministero dei Trasporti – Motorizzazione(MCTC), il Portale dell'automobilista: inserendo la targa del veicolo che ha causato l'incidente si può verificare se e fino a che data è coperto da assicurazione RC Auto e la sua compagnia.

Come avviene il controllo da parte delle Forze dell'Ordine per sapere se una vettura è assicurata oppure no?

Le Forze dell'Ordine verificano se il numero di targa è presente nell'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso il Ministero dei Trasporti – Motorizzazione(MCTC).

Il controllo può essere effettuato dalle Forze dell'Ordine direttamente al momento del fermo della vettura oppure dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un'altra pattuglia dotata di dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come l'Autovelox. La legge prevede anche il controllo della copertura assicurativa in automatico, senza cioè la presenza della pattuglia su strada, tramite i dispositivi telematici di lettura a distanza della targa, quali –oltre l'autovelox – ad esempio i sistemi Tutor, Telepass e le telecamere ZTL, che consentiranno verifiche molto più numerose delle attuali. Tuttavia il controllo automatico non è ancora concretamente attuato perché manca ancora l'omologazione tecnica di questi dispositivi.

Cosa avviene se nella banca dati della Motorizzazione non risulta la copertura assicurativa della targa?

A giugno 2016, l'Istituto di vigilanza del settore assicurativo – IVASS ha inviato al Ministero dell'Interno e alle altre Autorità competenti una lettera riepilogativa delle norme in materia di controlli della situazione assicurativa dei veicoli. Quando le Forze dell'Ordine effettuano la verifica dell'assicurazione di un'auto, se la copertura della targa non è memorizzata per qualche disguido nell'archivio della Motorizzazione- MCTC, prima di procedere al sequestro dell'auto per mancanza di assicurazione obbligatoria come previsto dal Codice della Strada (CdS art. 193) deve essere chiesto al conducente di esibire il certificato di assicurazione, che va ancora tenuto a bordo del veicolo (CdS art. 180: vedi anche di seguito domanda 29), oppure la polizza o la quietanza di pagamento del premio r.c. auto rilasciate dalla compagnia. Questa documentazione, nella fase attuale, prevale sulle verifiche effettuate nella banca dati della MCTC e le Forze dell'Ordine possono procedere al sequestro dell'auto solo dopo aver verificato la genuinità della documentazione stessa presso la compagnia intestataria del contratto esibito.

Posso ottenere il certificato di assicurazione anche in formato “digitale”?

Sì, l'Istituto di vigilanza (IVASS) con Provvedimento n. 41/2015 ha stabilito la facoltà per tutte le imprese di trasmettere il certificato di assicurazione, previo espresso consenso del contraente, tramite posta elettronica, app su smartphone, tablet ecc. in formato “digitale” stampabile, in alternativa alla consegna dell'originale cartaceo. Il certificato deve essere

tenuto a bordo del veicolo in formato cartaceo oppure in formato “digitale”, come immagine per poter essere esibito in caso di richiesta delle Forze dell’Ordine.

PARTE TERZA

DENUNCIA DI SINISTRO E RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Come si compila la denuncia di sinistro?

In caso di incidente stradale, la legge prevede che i proprietari dei veicoli sono obbligati a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione utilizzando il seguente modulo di constatazione amichevole, meglio conosciuto come modulo CAI o modulo blu (art. 143 del Codice delle assicurazioni-CAP).

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (art. 50 L. n. 857 del 1976)
Non costituisce riconoscimento di responsabilità, ma un rilevamento delle identità delle persone e dei fatti per una più rapida definizione. Si è firmato congiuntamente dai due conducenti producendo gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 D.L. n. 857 del 1976 convertito legge n. 39 del 1977.

1. data incidente: ora		2. luogo (comune, provincia, località)		3. fatti anche se lievi	
4. danni materiali ad altri veicoli oltre A e B		5. testimoni: nome, cognome, indirizzo, telefono		6. assicurato (controllare il proprio certificato d'assicurazione)	
veicolo A 6. assicurato (controllare il proprio certificato d'assicurazione) Cognome _____ Nome _____ Indirizzo (via e numero) _____ Comune (e sigla della Prov.) _____ N. telefono _____ Hai l'Assicurato recuperare l'IVA relativa al veicolo? <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì		veicolo B 6. assicurato (controllare il proprio certificato d'assicurazione) Cognome _____ Nome _____ Indirizzo (via e numero) _____ Comune (e sigla della Prov.) _____ N. telefono _____ Hai l'Assicurato recuperare l'IVA relativa al veicolo? <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì		7. veicolo Marca e tipo _____ N. di targa o di telaio _____	
7. veicolo Marca e tipo _____ N. di targa o di telaio _____		8. compagnia d'assicurazione N. di polizza _____ Agenzia _____ N. della Carta Verde (per gli stranieri) _____ Certificato di assicurazione o Carta Verde valevole fino al _____ Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì		8. compagnia d'assicurazione N. di polizza _____ Agenzia _____ N. della Carta Verde (per gli stranieri) _____ Certificato di assicurazione o Carta Verde valevole fino al _____ Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì	
8. conducente (Controlli la propria patente) Cognome _____ Nome _____ Indirizzo _____ Patente n. _____ Categ. (A, B, ...) rilasciata da _____ Patente valevole fino al _____		12. circostanza dell'incidente Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione 1. in sosta 2. ripartiva dopo una sosta 3. al sorpasso o sorpasso 4. mentre da un sorpasso, da luogo privato, da una strada ad un'altra 5. entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada ad un'altra 6. al marcia in una piazza o senza semaforo 7. circolava su una piazza o senza semaforo 8. sorpassava un veicolo che procedeva nello stesso senso e nella stessa fila 9. procedeva "oltre" semaforo, ma in una fila diversa 10. cambiare di fila 11. sorpassava 12. girava a destra 13. girava a sinistra 14. retrocedeva 15. invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso opposto 16. procedeva da destra 17. non aveva osservato il segnale di precedenza		10. indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale 11. danni materiali visibili 14. osservazioni	
10. indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale 11. danni materiali visibili 14. osservazioni		13. grafico dell'incidente Indicare: 1) il fuoristrada; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade. 15. firme dei due conducenti A _____ B _____		10. indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale 11. danni materiali visibili 14. osservazioni	

* In caso di incidenti di altro momento o caso previsto dai paragrafi A e B indicare, nelle caselle a lato, l'identità e l'indirizzo del danneggiato.

La denuncia non ha efficacia modificata dopo la firma e la sottoscrizione degli esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato.

Premesso che sarebbe opportuno compilare il modulo in ogni sua parte, per una corretta denuncia di sinistro sono sufficienti i seguenti dati:

- a) la **data del sinistro** – si tratta di un elemento fondamentale che consente alla compagnia di assicurazione di verificare la regolarità della copertura assicurativa del veicolo alla data del sinistro.
- b) le **generalità delle parti** – è necessario indicare nome, cognome e codice fiscale del conducente o del proprietario assicurato, se persona diversa dal conducente.
- c) le **targhe dei due veicoli coinvolti** – si tratta di un’informazione imprescindibile senza la quale la procedura di liquidazione del sinistro non può neppure essere aperta. E’ pertanto fondamentale trascriverle in maniera chiara e senza commettere errori.
- d) la **denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione** – anche questa è un’informazione indispensabile, onde evitare inutili perdite di tempo nella ricerca dell’assicuratore che presta la garanzia al veicolo coinvolto nel sinistro. Non fidarsi del nome della compagnia che alcuni modulo CAI riportano prestampato al loro interno. E’ sempre meglio verificare tale informazione controllando sui documenti assicurativi che l’altro conducente deve avere con sé anche dopo la “digitalizzazione” del contrassegno.
- e) la **descrizione, anche solo grafica, delle circostanze e delle modalità del sinistro** – i conducenti dei veicoli devono limitarsi a descrivere la dinamica dell’incidente barrando le caselle riportate nella parte centrale del modulo (dove sono riportate tutte le tipologie di sinistro) avvalendosi eventualmente del grafico per rappresentare meglio le circostanze dell’incidente. Scrivere semplicemente ho torto oppure ho ragione non serve a niente dato che è il liquidatore della compagnia che deve accertare le responsabilità dell’incidente.
- f) **ove possibile, la firma dei due conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro** – La firma dei due conducenti sul modulo CAI accelera la procedura di liquidazione. In caso contrario esiste il rischio che l’altro conducente rappresenti al proprio assicuratore una dinamica dell’incidente completamente opposta (es. un conducente denuncia una dinamica di tamponamento e l’altro una dinamica di retromarcia).

RICORDA!

- Richiedi sempre all’altro conducente un recapito telefonico così in caso di dimenticanze potrete rincontrarvi e completare il modulo con i dati mancanti.
- Se il modulo CAI è firmato dai due conducenti **E’ VIETATO APPORRE UNILATERALMENTE INTEGRAZIONI O CORREZIONI** alle informazioni sopra indicate! Se ci fosse la necessità di correggere uno dei predetti dati occorre che i conducenti compilino un nuovo modulo firmandolo nuovamente. Questa operazione è possibile a condizione che il modulo non sia già stato inviato alla compagnia di assicurazione.

Chi trattiene le quattro copie del modulo CAI dopo che è stato compilato?

Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo CAI: una per sé ed una da consegnare al proprio assicuratore. E' importante ricordare che le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro.

Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Il modulo CAI (o modulo blu) deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura di risarcimento diretto?

Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente tra due veicoli a motore regolarmente immatricolati in Italia ed assicurati la richiesta di risarcimento di eventuali danni riportati per colpa dell'altro conducente va presentata direttamente alla propria compagnia.

La procedura di risarcimento diretto si applica a prescindere dalla compilazione della denuncia di sinistro (modulo CAI).

E' tuttavia opportuno che il modulo CAI venga compilato e firmato dai 2 conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

Si può applicare la procedura di risarcimento diretto se nell'incidente c'è stato un ferito?

Sì. La procedura di risarcimento diretto è applicabile, non solo per i danni al veicolo ma anche per i danni alla persona del conducente, purché non superiori al 9% di invalidità biologica permanente (danni lievi).

Anche se non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino sul modulo CAI, è opportuno che tale circostanza venga comunicata all'assicuratore tenuto al risarcimento del danno quanto prima.

La procedura di risarcimento diretto è inoltre applicabile anche se nel sinistro siano rimasti feriti i passeggeri (risarcibili dall'assicuratore del veicolo che li trasportava) o altre persone esterne al veicolo (es. pedoni e ciclisti). Queste ultime dovranno essere tuttavia risarcite dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli: posso utilizzare la procedura di risarcimento diretto?

Se risulta che nel sinistro è stato coinvolto un terzo veicolo, non responsabile e non identificato, la procedura di risarcimento diretto è comunque applicabile. Se invece dal modulo CAI o da altra documentazione (es. verbali delle Autorità) risulta che il sinistro sia stato provocato da un terzo veicolo anche se non identificato oppure risulti coinvolto un terzo veicolo non responsabile e identificato, la procedura di risarcimento generalmente non è applicabile.

La procedura di risarcimento diretto si applica a tutti i veicoli?

La procedura di risarcimento diretto riguarda tutti i veicoli a motore immatricolati in Italia, con esclusione delle sole macchine agricole e dei natanti.

Il mio assicuratore mi riferisce che la procedura di risarcimento diretto non è applicabile perché dalle banche dati Ania risulta che il veicolo di controparte non è assicurato. E corretto?

Sì. La legge prevede che la procedura di risarcimento si può applicare se entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente sono identificati ed assicurati (art. 149 del Codice delle Assicurazioni-CAP). La verifica di tali requisiti viene effettuata dalla Compagnia di assicurazione del veicolo non responsabile (in tutto o in parte) consultando la banca dati alla quale, per legge, le Compagnie sono obbligate a trasmettere le coperture assicurative RC Auto di tutti i veicoli in circolazione.

Se la consultazione della banca dati dà un esito negativo (copertura non presente o scaduta) la procedura di risarcimento diretto non è applicabile.

La mia compagnia di assicurazione mi ha offerto un importo che non reputo congruo, come mi devo comportare?

Se l'offerta non sembra congrua, si può accettare l'importo del risarcimento a titolo di acconto e chiedere alla compagnia l'integrazione dell'importo che si ritiene dovuto. Occorre tenere presente che in molti casi l'IVA sulle riparazioni viene risarcita solo se il danneggiato dimostra l'avvenuta riparazione del veicolo attraverso l'esibizione della fattura alla propria compagnia.

L'offerta di risarcimento deve essere effettuata nei termini di legge: 60 gg. per i danni a cose, ridotti a 30 gg. se il modulo di denuncia è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti; 90 gg. per i danni alla persona.

La mia compagnia mi attribuisce una responsabilità che non mi compete, come mi devo comportare?

Se la compagnia ritiene il proprio assicurato responsabile in tutto o in parte del sinistro, l'assicurato stesso deve produrre validi elementi probatori a sua discolpa (testimonianze o verbali delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro). Il danneggiato ha comunque diritto ad accedere agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni (art. 146 Codice delle Assicurazioni-CAP) per verificare gli elementi probatori prodotti dalla controparte. In caso di false testimonianza è opportuno presentare una querela nei confronti del falso teste.

DISACCORDO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO: COSA SI PUÒ FARE PRIMA DI RIVOLGERSI AL GIUDICE? LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE RC AUTO

Cosa è la procedura di conciliazione? Come posso accedervi?

La procedura di conciliazione è una soluzione semplice e rapida, come via alternativa a quella giudiziaria, per risolvere eventuali controversie nate a seguito di sinistri RC Auto con danni fino a 15.000 euro. La procedura di conciliazione non comporta oneri per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'Associazione dei consumatori alla quale conferisce il proprio mandato. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla pagina web:

<http://www.ania.it/it/servizi/Procedura-di-Conciliazione-Rc-Auto>

Modulo di richiesta di conciliazione

Io sottoscritto

Nome Cognome

Nato il a Residente

Città Provincia CAP

Recapito telefonico

Polizza N° N° sinistro

Presso l'impresa

avendo presentato la allegata richiesta di risarcimento in data e

- non avendo ottenuto risposta dall'impresa di assicurazione nei termini di legge
- avendo ricevuto l'allegata comunicazione di diniego da parte dell'impresa di assicurazione
- non avendo accettato, se non a titolo di acconto l'allegata offerta dell'impresa di assicurazione, per le seguenti ragioni

.....
.....

e, inoltre,

non avendo conferito incarico di rappresentare i miei interessi a terzi in relazione all'oggetto del presente tentativo di conciliazione e non essendomi già rivolto ad un organismo di mediazione

chiedo

la realizzazione del tentativo di conciliazione mediante la procedura contemplata dall'intesa ANIA/Associazioni dei consumatori, secondo il regolamento allegato e da me accettato, al fine di comporre in via transattiva la controversia sopra descritta.

Accetto la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante della compagnia assicuratrice e dal rappresentante dell'Associazione dei consumatori,

Sig., da me designato ed al quale conferisco mandato pieno a transigere la controversia di cui sopra.

Delego, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, la Commissione di conciliazione ad accedere a tutti i documenti ed a ricevere per mio conto i dati personali, anche sensibili, attinenti al tentativo di conciliazione.

Allego: mia richiesta di risarcimento risposta dell'impresa di assicurazione altra documentazione utile per l'accertamento e la valutazione del danno.

Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, eleggo domicilio presso la sede dell'Associazione ed indico di seguito l'indirizzo presso cui desidero ricevere il verbale di avvenuta conciliazione ovvero l'avviso di mancato accordo:

(Luogo e Data)

Firma

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

Ho subito un sinistro per responsabilità di un veicolo che poi si è dato alla fuga e che, quindi, non è stato identificato. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

Come disposto dal Codice delle assicurazioni (articolo 283, lettera a) la richiesta di risarcimento del danno, prevista solo per i danni alla persona, deve essere indirizzata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada c/o la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma. La liquidazione del danno è effettuata dall'impresa designata per il territorio in cui si è verificato il sinistro.

Dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona. L'intervento del Fondo, nei casi suddetti, è effettuato fino a concorrenza del massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.06.2017: 6,070 milioni di euro per danni a persona per sinistro, e 1,220 milioni di euro per danni a cose sinistro, qualunque sia il numero dei danneggiati).

Imprese Designate (ai sensi del provvedimento IVASS n. 32 del 19 maggio 2015) per i sinistri accaduti dal 1.07.2015.

Impresa	Regioni di competenza	Indirizzo	Contatto telefonico
Allianz S.p.A	Lombardia, Marche, Lazio e Puglia	L.go Ugo Irneri, 1 34123 TRIESTE	800.553399 (Numero verde)
Generali Italia S.p.A.	Campania, Friuli-Venezia Giulia	Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV)	800.864316 (Numero verde)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino	Via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA	800.182502 (Numero verde)
SARA Assicurazioni S.p.A.	Umbria e Calabria	Via Po, 20 00198 ROMA	06.8475561 06.8475532
Società Reale	Valle d'Aosta, Liguria,	Via Corte	011.4314269

Mutua di Assicurazioni	Piemonte e Sardegna	D'Appello, 11 10122 TORINO
Società Cattolica di Assicurazioni	Veneto e Basilicata	Lungadige 800 20 83 30 Cangrande, 16 (Numero verde 37126 VERONA)

Ho subito un sinistro per responsabilità di un veicolo che è risultato non assicurato. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

Come disposto dal Codice delle assicurazioni (articolo 283, lettera b) la richiesta di risarcimento del danno, sia per i danni materiali che per i danni alla persona, deve essere indirizzata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada c/o la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma. La liquidazione del danno è effettuata dall'impresa designata per il territorio in cui si è verificato il sinistro. A seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose vengono risarciti integralmente poiché non si applica più la franchigia di 500 euro.

LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI CON VEICOLI ESTERI O AVVENUTI ALL'ESTERO. A CHI CHIEDERE IL RISARCIMENTO?

Ho subito un sinistro in Italia provocato da un veicolo immatricolato all'estero. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

La richiesta danni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, va indirizzata all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, indicando ogni notizia utile a rendere più semplice, e quindi più veloce, il lavoro dell'UCI.

In particolare andranno indicati i seguenti dati:

- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero

- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente
- Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell'incidente

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi.

Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

Ho avuto un incidente all'estero provocato da un veicolo immatricolato all'estero. A chi mi devo rivolgere per ottenere il risarcimento del danno?

Ci sono due possibilità:

A) rivolgersi direttamente all'impresa assicuratrice del responsabile nel Paese che assicura il veicolo che ha provocato il danno;

B) se il sinistro si è verificato in uno dei Paesi aderenti al Sistema Carta Verde (*Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria*) ad opera di un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, in applicazione della Direttiva Europea sull'Assicurazione RC Auto, per la richiesta di risarcimento del danno ci si può rivolgere al rappresentante obbligatoriamente nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. mandatario) deve essere inoltrata una richiesta al Centro di Informazione Italiano presso la CONSAP S.p.A. –Via Yser, 14 – 00198 Roma – email: richieste.centro@consap.it, indicando chiaramente tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati quali: data e luogo di accadimento del sinistro, targa del veicolo responsabile, nazionalità e, se nota, l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Di quanto tempo dispongono l'assicuratore estero o il mandatario nominato in Italia per rispondere alla richiesta di risarcimento?

Tre mesi. Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla sua ricezione, il danneggiato può chiedere l'intervento della CONSAP S.p.A. - Gestione F.G.V.S. - Organismo di indennizzo italiano.

Che cosa accade se l'assicuratore estero non ha nominato un mandatario in Italia?

Se a seguito degli accertamenti svolti tramite il Centro d'Informazione Italiano presso la CONSAP risulta che l'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro non ha provveduto alla designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in Italia, potrà essere presentata richiesta di risarcimento direttamente alla CONSAP S.p.A. - Gestione F.G.V.S. - Organismo di indennizzo italiano.

Ciò, tuttavia, non è possibile nei casi in cui l'interessato abbia presentato analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro e abbia ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Qual è la legge applicabile al sinistro?

Quella del luogo di accadimento.

La procedura sopra illustrata non modifica il diritto materiale applicabile al sinistro né ha effetti sulla competenza giurisdizionale. Ai fini della determinazione della responsabilità e della quantificazione del danno dovranno essere rispettate le norme vigenti nello Stato in cui è avvenuto il sinistro.

ATTI VANDALICI E FURTO DELL'AUTO. COSA FARE?

La mia vettura posteggiata in luogo pubblico ha subito un danneggiamento a seguito di atti vandalici. Come devo comportarmi?

Anche dopo il c.d. decreto “depenalizzazioni” (decreto legislativo n. 7/2016) la condotta di danneggiamento di autoveicoli continua ad avere rilevanza penale poiché riguarda beni esposti alla “pubblica fede”, come sono appunto i veicoli parcheggiati in luogo pubblico. Ne consegue che, qualora il contratto assicurativo preveda la denuncia alle Forze dell’Ordine per procedere alla liquidazione del danno subito dalla vettura a seguito di atti vandalici, il proprietario dell’auto può sporgere denuncia contro ignoti come già avveniva in passato.

Quali sono i documenti da presentare all'assicurazione in caso di furto dell'auto?

Occorre controllare caso per caso la polizza di assicurazione. In linea generale, però, viene sempre richiesta la denuncia del furto all'Autorità di pubblica sicurezza, in cui va specificato se sono stati rubati anche il certificato di proprietà cartaceo (CDP) e/o la carta di circolazione del veicolo. E' inoltre sempre richiesta la perdita di possesso rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico- P.R.A. e, talvolta, anche l'estratto cronologico (che può essere richiesto al P.R.A. contestualmente alla perdita di possesso), nonché una copia del certificato di proprietà (se ancora si possiede il CDP cartaceo, dopo la sua “digitalizzazione” ad ottobre 2015) e la serie di chiavi dell'auto. Invece non è più richiesto il certificato di chiusa inchiesta.

Ho subito, la settimana scorsa, il furto della mia auto, che era assicurata per 10 mila euro. Ora il mio perito mi vuole liquidare solo 6 mila euro, sostenendo che è questo il suo valore di mercato. E' corretto? Come funziona il calcolo?

Il perito, probabilmente, ha valutato il valore del suo modello di auto sulla base di pubblicazioni specializzate di settore. La differenza potrebbe dipendere dal fatto che, ogni anno, il valore assicurato deve essere adeguato a quello commerciale. E' quest'ultimo il valore sulla base del quale viene risarcito il danno, perché, secondo l'articolo 1909 del Codice Civile, il risarcimento non può essere superiore al danno subito. Le compagnie - ad ogni scadenza annuale del contratto - informano di questo i propri assicurati.